

STATUTO

LA SPIGA - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MEDA MB VIA ENRICO CIALDINI
203

Numero REA: MB - 1203692

Codice fiscale: 08164040159

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

	FF578WZ	
	- autocarro per trasporto di cose OPEL VIVARO targato EW459EC	
	- autovettura per trasporto di persone CHEVROLET targata	
	DM708KP	
	- autovettura per trasporto di persone CITROEN targata	
	CN993MA;	
	5) di conferire al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione i più ampi poteri per l'attuazione delle	
	delibere assunte e per introdurvi le varianti che, nel	
	rispetto della volontà espressa dai soci, si rendessero	
	necessarie in sede di iscrizione presso il Registro delle	
	Imprese.	
	Null'altro essendovi da deliberare, proclamati i risultati	
	della votazione, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea	
	alle ore diciassette e minuti quarantacinque per proseguire	
	in sede ordinaria.	
	Le spese del seguente atto e conseguenziali sono a carico	
	della società.	
	Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi	
	dell'articolo 19 della Tabella allegata al D.P..R. 26	
	ottobre 1972 n. 642.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione e sede)	

	E' costituita, ai sensi e per gli effetti della legge 8	
	novembre 1991 n. 381, la Cooperativa Sociale denominata	
	"LA SPIGA - COOPERATIVA SOCIALE"	
	La società ha sede in Meda .	
	Ai sensi dell'art. 2519 del Codice Civile, si applicano in	
	quanto compatibili le norme sulla società per azioni.	
	La società potrà aderire ad organizzazioni di carattere	
	federativo e consorziale.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze su tutto il territorio nazionale.	
	Art. 2 (Durata)	
	La società ha durata fino al 31 dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In questo caso è	
	fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La società persegue lo scopo mutualistico, volto a far	
	conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con	
	la società, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto	
	sociale, alle migliori condizioni possibili.	
	La società è retta secondo i principi della mutualità ai	
	sensi di legge.	

	Al fine della qualificazione di società cooperativa a	
	mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 del Codice	
	Civile, la società ai sensi dell'articolo 2514:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Gli amministratori, gli eventuali sindaci o il revisore	
	contabile documenteranno la condizione di prevalenza di cui	
	all'art. 2512 del Codice Civile nella nota integrativa al	
	bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui	
	all'art. 2513 del Codice Civile.	
	La società può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa, senza finalità speculative e nel rispetto	
	delle clausole di mutualità di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre	

	1947 n. 1577 e delle innovazioni previste dalla Legge n.	
	59/92, in particolare, intende realizzare il soddisfacimento	
	dei bisogni socio assistenziali, sanitari e educativi della	
	famiglia, di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della Legge	
	8 novembre 1991 n. 381, anche in collegamento con gli Enti	
	locali, attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:	
	a) - fornire servizi di assistenza, recupero e	
	socializzazione, sia domiciliare sia presso residenze	
	socio-assistenziali, come case di riposo, ospedali e	
	comunità di ogni tipo, ad anziani, disabili, portatori di	
	handicap, malati in genere o comunque a soggetti con	
	difficoltà fisiche, psichiche o di inserimento sociale.	
	Nel rispetto delle norme circa le professioni sanitarie,	
	potranno essere fornite anche prestazioni infermieristiche e	
	riabilitative. Quanto sopra onde ottenere il miglior	
	inserimento e mantenimento dell'anziano o del disabile nel	
	proprio contesto socio-familiare;	
	b) - gestire Centri di accoglienza, Case di Riposo, Centri	
	di riabilitazione Kinesiterapica;	
	c) - fornire servizi di assistenza domiciliare ai minori,	
	garantendone la cura e l'attività di socializzazione ed	
	educativa;	
	d) - promuovere ed organizzare Centri ricreativi estivi,	
	doposcuola, biblioteche, Circoli ricreativi, Corsi tecnici e	
	professionali per conseguire gli scopi sociali; socio	

	sanitari ed educativi della Cooperativa;	
	e) - gestire servizi sociali sul territorio, anche in	
	collaborazione con gli Enti locali, rivolti al	
	soddisfacimento dei bisogni degli anziani, dei disabili, dei	
	minori, della famiglia onde assicurare loro una esistenza	
	sana, dignitosa, perfettamente inserita nel proprio contesto	
	sociale;	
	f) - gestire tutte le iniziative in grado di contribuire al	
	miglioramento sociale dei portatori di handicap;	
	g) - fornire servizi di ascolto e di attenzione alla persona;	
	h) - fornire servizi di assistenza di cui ai punti	
	precedenti anche in caso di degenza presso ospedali, Case di	
	Cura, Case di Riposo o luoghi di villeggiatura;	
	i) - favorire infine la formazione professionale dei propri	
	soci tramite programmi ed iniziative idonee.	
	La Cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività	
	comunque finalizzata allo scopo sociale nonchè compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	pure necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali o Comunque sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti ai medesimi.	
	La Cooperativa per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei Soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	

	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E'	
	pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra	
	il pubblico, sotto ogni forma.	
	La Cooperativa si obbliga al rimborso dei prestiti nella	
	piena osservanza della disciplina di cui alla deliberazione	
	3.3.1994 del C.I.C.R. in attuazione del Decreto Legislativo	
	385/93 e di tutta la normativa che dovesse in futuro	
	regolare la materia.	
	La Cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico per la ristrutturazione ed il	
	potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e	
	all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31.1.1992	
	n. 59 e di eventuali norme modificative.	
	TITOLO III	
	SOCI E AZIONI	
	Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e	
	che sono in possesso dei seguenti requisiti: siano	
	lavoratori e lavoratrici manuali ed intellettuali di buona	
	moralità, che non siano nella condizione di interdetti, di	

	inabilitati, di falliti non riabilitati o di avere subito	
	condanne per reato infamante.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società	
	che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva	
	concorrenza con la società, secondo la valutazione del	
	consiglio di Amministrazione.	
	Possono essere ammessi quali soci volontari, nei limiti di	
	legge, coloro che prestano la loro attività gratuitamente,	
	senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per	
	fini di solidarietà. Ai soci cooperatori volontari può	
	essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	

	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) il numero di azioni che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e/ la	
	relativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello	
	statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le	
	modalità e nei termini fissati dal Consiglio di	
	amministrazione del capitale sottoscritto.	
	Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è	
	quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da	
	effettuarsi con lettera raccomandata alla società.	
	Art. 8 (Azioni)	
	Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del	
	valore nominale di Euro 26,00 (ventisei/00) e comunque non	
	inferiore al valore nominale minimo richiesto al momento	

	della relativa emissione.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori	
	ai limiti fissati dalla legge.	
	Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la	
	società, se la cessione non è autorizzata dagli	
	amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata	
	precisando i requisiti del potenziale acquirente.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le	
	proprie azioni e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al tribunale.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 del	
	Codice Civile), può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	

	volta al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla società. Gli	
	amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il	
	quale entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi	
	prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo, Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà,	
	su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato	
	all'articolo 2531 del Codice Civile, può aver luogo:	
	1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	

	2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	3) nei casi previsti dall'articolo 2286 del Codice Civile;	
	4) nei casi previsti dall'articolo 2288, comma 1 del Codice	
	Civile.	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e	
	comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 11 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno	
	diritto di ottenere il rimborso delle azioni, secondo le	
	disposizioni dell'articolo seguente.	
	Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per	
	l'ammissione alla società possono subentrare nella	
	partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e	
	previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne	
	accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui	
	ai precedente art. 6.	
	In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono	

	nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347	
	del Codice Civile.	
	Qualora il socio deceduto fosse titolare di una pluralità di	
	azioni e gli eredi o legatari intendano dividerle tra di	
	essi, la divisione delle azioni deve essere autorizzata	
	dagli amministratori, secondo le medesime norme dettate dal	
	presente statuto e dalla legge in caso di alienazione delle	
	azioni, purché il rapporto mutualistico possa svolgersi nei	
	confronti di ciascuno dei successori.	
	Art. 12 (Rimborso delle azioni)	
	I soci receduti od esclusi, nonchè gli eredi o i legatari	
	del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle	
	azioni.	
	Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e	
	detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il	
	valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, del Codice	
	Civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	

	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni in caso di	
	recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei	
	termini di legge.	
	La società può in ogni caso compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui	
	all'art. 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	ASSEMBLEA	
	Art. 14 (Convocazione)	
	L'assemblea viene convocata con lettera anche a mano,	
	inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, la convocazione può essere effettuata	

	mediante telefax, posta elettronica od altro mezzo idoneo a	
	determinare il ricevimento della documentazione, trasmesso	
	ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purchè siano	
	stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi,	
	il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta	
	elettronica.	
	L'avviso di convocazione deve essere inoltre affisso in	
	bacheca presso la sede almeno otto giorni prima dell'	
	adunanza.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove	
	si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio	
	dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art.	
	2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è	
	validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti	
	dalla legge.	
	Art. 15 (Competenze dell'assemblea)	
	L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera	
	sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.	
	L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli	
	amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del	
	Codice Civile per l'autorizzazione di determinati atti di	

	gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni	
	caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.	
	Art. 16 (Intervento e voto)	
	Ai sensi dell'art. 2538 del Codice Civile, hanno diritto di	
	voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci cui spetta	
	il diritto di voto.	
	L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante	
	delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art.	
	2372 del Codice Civile, fermo restando che ciascun socio non	
	può rappresentare più di due soci.	
	Ai sensi dell'articolo 2358, ultimo comma, del Codice	
	Civile, il consiglio di amministrazione può stabilire che il	
	voto per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio	
	e l'approvazione dei regolamenti interni sia espresso per	
	corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve	
	essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per	
	esteso la deliberazione proposta. I soci devono trasmettere	
	a mezzo di raccomandata A/R alla società la propria	
	dichiarazione di voto scritta in calce al documento di	
	convocazione. La mancata ricezione oltre il giorno o l'ora	
	fissati per l'assemblea comporta che i voti espressi per	
	corrispondenza non si computino nè ai fini della regolare	
	costituzione dell'assemblea nè ai fini del calcolo delle	

	maggioranze. Ciascun socio, persona fisica o giuridica ha un	
	solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione.	
	Art. 17 (Presidente e verbalizzazione)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di	
	amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia,	
	del vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con	
	il voto della maggioranza dei presenti.	
	Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale	
	redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il	
	presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale	
	viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del	
	segretario non è necessaria.	
	Art. 18 (Maggioranze a votazioni)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci presenti o rappresentati.	

	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati in assemblea al momento della votazione.	
	Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito	
	dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.	
	TITOLO V	
	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	
	Art. 19 (Consiglio di Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero dispari di consiglieri variabile da	
	cinque a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che	
	ne determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Fatti salvi i casi particolari previsti dal successivo	
	articolo 23, i Consiglieri non hanno diritto a compensi: ad	
	essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per	
	conto della società, nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	Presidente, qualora non vi provveda l'assemblea.	

	Art. 20 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli	
	riservati all'Assemblea dalla legge.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del	
	Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso	
	ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da	
	alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al	
	Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	società e dalle sue controllate.	
	Art. 21 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	

	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della	
	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno nonchè, quando necessario, di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 22 (Integrazione del consiglio)	

	Il caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 23 (Compensi agli amministratori investiti di	
	particolari cariche)	
	Il Consiglio di Amministrazione determina la remunerazione	
	degli amministratori investiti di particolari cariche o	
	comunque delegati e del comitato esecutivo, se nominato, nei	
	limiti dell'importo globale stabilito dall'assemblea	
	all'atto della nomina del Consiglio medesimo.	
	Agli amministratori remunerati può essere riconosciuto anche	
	un trattamento di fine mandato.	
	Art. 24 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della società di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della società spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se	

	nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare	
	direttori generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di	
	amministrazione, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Art. 25 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.	
	Il presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, nei limiti di legge, esercita anche	

	il controllo contabile.	
	I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti	
	di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti	
	in ragione della loro funzione di controllo contabile.	
	Art. 26 (Controllo contabile)	
	In assenza del Collegio sindacale, qualora la legge lo	
	preveda, deve essere nominato un revisore contabile iscritto	
	nell'apposito registro tenuto presso il Ministero di Grazia	
	e Giustizia.	
	TITOLO VI	
	BILANCIO E RISTORNI	
	Art. 27 (Bilancio di esercizi)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società, segnalate dagli Amministratori nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella	
	misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 Legge 59/1992;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative e mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La società può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari	
	dei soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	At. 28 (Ristorni)	

	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera	
	sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della	
	normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle	
	seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 29 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03 nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 30, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	

	deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è	
	condizione di proponibilità della domanda di adesione alla	
	Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della	
	nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore	
	è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui	
	al comma precedente.	
	Art. 30 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	15.000,00 (quindicimila/00). Ai fini della determinazione	
	del valore della controversia si tiene conto della domanda	
	di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e	
	seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore	
	indeterminabile.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Albo degli	
	Avvocati e sono nominati dal presidente del l'Ordine degli	
	Avvocati di Monza entro trenta giorni dalla richiesta della	
	parte più diligente; in difetto di designazione, sono	
	nominati dal presidente del Tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede.	

	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, è notificata alla società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono	
	convenire di autorizzare gli arbitri di decidere secondo	
	equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con	
	richiamo ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	proroghino detto termine per non più di una sola volta nel	
	caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso	
	in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro	
	caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio	
	del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	

	Art. 31 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venire meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 32 (Nomina liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 33 (Devoluzione patrimonio)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	– a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci eventualmente rivalutato a norma di legge;	
	– al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 34 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	

	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti o svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le	
	maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 35 (Legge applicabile)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente "discipline delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società per azioni sempre che non ricorrono le	
	condizioni per l'applicazione delle norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	Io notaio vengo dispensato dalla lettura dell'allegato.	
	Del presente atto,	
	scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me	
	notaio su nove fogli per facciate trentatré e la trentaquattresima fin qui, ho dato	
	lettura alla costituita che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore	
	diciassette e minuti cinquanta.	
	Firmato ROSALIA BRANDI	

[illegible]